

Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 30

Del 05.06.2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale .

L'anno duemilatredici il giorno 05 del mese di giugno
alle ore 12,45 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, si è riunito
in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 29 Consiglieri assenti n. 4

		P	A			P	A
PEPE	Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NARDONE	Carmine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMBROSONE	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORLANDO	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANGLIANO	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORREI	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPEZZONE	Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADINO	Marcello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASTIELLO	Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALMIERI	Annachiara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLLARILE	Leonida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PANUNZIO	Umberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PASQUARIELLO	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE NIGRIS	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PICUCCI	Oberdan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE PIERRO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE RIENZO	Massimo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TANGA	Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIGORE	Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIBALDI	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIGORETTI	Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRUSIO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IZZO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VARRICCHIO	Cosimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANNI	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOINO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZOINO	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MICELI	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOLLO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOLINARO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).


Sono altresì presenti gli Assessori: Del Vecchio, Abbate, Coletta, Coppola, De Luca, Iadanza, Lepore, Maccauro, Scarinzi.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti



Il Presidente del Consiglio

Dr. Giovanni Izzo



Il Sindaco, Ing. Fausto Pepe

PROPONE

al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente deliberazione: Approvazione Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

RELAZIONE

Premesso che il Comune di Benevento è proprietario di vari impianti sportivi destinati alla pratica di diverse discipline al fine di favorire la diffusione dell'attività sportiva nell'ambito del territorio comunale;

Valutata la necessità di predisporre un regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi e delle palestre annesse agli edifici scolastici di proprietà comunale, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari; Considerato che gli impianti sportivi possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi;

Vista la bozza di regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, composto da n. 22 articoli, allegata al presente atto, approvata dalle Commissioni Consiliari Sport ed Affari Istituzionali, nelle sedute rispettivamente del 30/10/2012 e del 05/02/2013;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, in quanto rispecchia la volontà di questa Amministrazione;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, composto da n. 22 articoli, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il Regolamento come sopra approvato entrerà in vigore nella data di esecutività della presente deliberazione;
- disporre che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- rendere la presente immediatamente esecutiva.

Benevento, 13 febbraio 2013

Il Sindaco
Ing. Fausto Pepe




PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, precisando che si omette il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Benevento, 13 febbraio 2013

Il Dirigente dell'Ufficio Sport
Dott. Gennaro Vitelli



PRESENTI 29

Interviene il Consigliere De Nigris.
Interviene il Consigliere Quarantiello.

Relaziona sull'argomento il Presidente della Commissione consiliare "Sport" Consigliere Zollo.

Intervengono il Presidente Izzo, il Consigliere Cangiano, il Consigliere De Minico, il Consigliere Trusio, il Consigliere Orlando, il Consigliere Lanni, il Consigliere De Nigris, l'Assessore De Luca.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Trusio, Zollo, Tanga e pone in votazione l'argomento.

Escono dall'Aula i Consiglieri Capezzone e Nardone. PRESENTI 27

Il Consiglio Comunale

Vista la relazione espressa nelle premesse.
Visti i pareri espressi per legge.
Con Voti unanimi (espressi per appello nominale)

Delibera

Approvare il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, composto da n.22 articoli, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dare atto che il Regolamento come sopra approvato entrerà in vigore nella data di esecutività della presente deliberazione.

Disporre che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il tutto, come da fonoregistrazione agli atti.

Città di Benevento

Assessorato allo Sport

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEGLI

IMPIANTI SPORTIVI

INDICE

1. Norme generali
2. Definizioni
3. Oggetto e finalità
4. Modalità di gestione
5. Gestione diretta dell'Ente
6. Osservatorio Comunale
7. Affidamento in concessione della gestione
8. Obblighi soggetto affidatario
9. Responsabilità del soggetto affidatario
10. Tipicizzazione degli impianti
11. Modalità Utilizzo degli impianti
12. Manutenzione e controllo degli impianti
13. Installazione delle attrezzature
14. Servizi accessori
15. Mancata osservanza del regolamento
16. Controllo e rendiconto di gestione
17. Sospensione della concessione
18. Cessazione anticipata della concessione
19. Risoluzione del rapporto di concessione
20. Subentro nella concessione
21. Riconsegna del complesso sportivo
22. Esclusione dal campo di applicazione
23. Norme transitorie e finali

ART. 1

NORME GENERALI

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in esse ubicate sono parte integrante del Patrimonio dell'Ente e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi.

Il Comune di Benevento promuove attivamente i valori positivi dello sport e si impegna a bandire dalla pratica sportiva ogni forma di discriminazione, soprattutto attraverso l'operato delle Società Sportive affiliate alle FF.SS.NN., gli Enti Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate e la Scuola

Il Regolamento sarà informato, ai seguenti principi generali:

- 1 - Conservazione e potenziamento dell'impiantistica sportiva comunale;
- 2 - Conservazione e potenziamento del patrimonio sportivo cittadino;
- 3 - Promozione dell'attività sportiva agonistica e ludico-ricreativa per tutte le fasce di età;
- 4 - Garanzia per le Società Sportive nello svolgimento dell'attività agonistica;
- 5 - Coinvolgimento del CONI nel controllo delle attività sportive espletate negli impianti oggetto del presente regolamento;
- 6 - Regolamentazione diversificata in funzione della tipizzazione degli impianti;
- 7 - Requisiti dei gestori;
- 8 - Modalità di affidamento.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Benevento;
- b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà o di gestione comunale, sia annessa ad istituzioni scolastiche;

- c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, promozionale, amatoriale.
- d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "affidamento in concessione per la gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano gli obblighi di gestione del servizio;
- f) per "tariffe dovute", le somme per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 3

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e motoria, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di

associazioni e società sportive specialmente dilettantistiche, che sono utilizzatrici dei servizi, senza oneri per il Comune;

d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione o addirittura nulli ;

ART. 4

MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi del Comune di Benevento, ad esso afferenti , possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentire la gestione ottimale con altre modalità;

b) mediante affidamento in concessione per la gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione od anche mediante affidamento in concessione per la gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto e comunque anche aventi configurazione giuridica in forma imprenditoriale, purché associate o consorziate con i soggetti che precedono innanzi o con alcuni di essi nel rispetto dei principi relativi alle medesime, purché i requisiti li abbia uno dei partecipanti al Consorzio e/o all'ATI.

L'affidamento in concessione per la gestione prevede che il soggetto affidatario si faccia carico degli obblighi gestionali, e degli altri oneri previsti nel presente regolamento, introitando le tariffe concordate con l'Amministrazione per l'uso di tali strutture, nel rispetto delle prestazioni essenziali che soddisfino le esigenze dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, in relazione a situazioni gestionali vigenti, e valutata la utilità sociale, anche percorsi che permettano interventi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di ristrutturazione, anche integrata, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia , ampliamento e ripristino funzionale dell'impianto nonché di adeguamento a norma degli impianti e per tutto quanto altro possa considerarsi intervento straordinario, e quindi anche ad iniziativa del concessionario. In tal caso, e cioè ove vi sia iniziativa del concessionario, senza oneri per il Comune, l'Ente istruita la proposta, alla luce dei criteri che precedono, deve prevedere, previa autorizzazione e realizzazione dell'intervento migliorativo un

prolungamento della concessione/gestione sulla base dell'impegno economico-finanziario sostenuto, assicurando in ragione dei 2/3 del tempo di concessione il rientro dell'investimento a farsi ed in ragione di 1/3 del tempo di concessione l'utile differenziale per il gestore, con acquisizione al patrimonio comunale di quanto realizzato e senza diritto ad altre diverse controprestazioni economiche da parte del concessionario ad alcun titolo, ragione o specie;

c)- in concessione in uso in via del tutto straordinaria, con contratto ispirato a tutti i principi di cui al presente regolamento;

d)- in concessione in osservanza al principio della sussidiarietà orizzontale per gli impianti destinati ad attività sportive non idonei a produrre introiti e quindi solo funzionalmente a progetti di inclusione sociale per i tempi strettamente necessari al progetto e connessi alla conclusione dello stesso con oneri e costi a carico dei richiedenti;

ART. 5

GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE

La gestione diretta da parte dell'Amministrazione avviene per il tramite dell'Ufficio Sport in relazione agli impianti per i quali l'Amministrazione avrà deciso di avvalersi di tal forma di gestione.

Previa determinazione di tariffe orarie da parte della Giunta Comunale, che tengano conto della copertura dei costi ordinari per la gestione e delle quote di ammortamento per le eventuali spese straordinarie, l'Ufficio sport disporrà l'utilizzo orario secondo l'ordine temporale delle richieste che perverranno assicurando la massima pubblicità sulla detta gestione diretta.

Legittimati a richiedere l'utilizzo orario possono essere solo le società sportive affiliate e/o iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e gli Enti di promozione Sportiva.

ART. 6

OSSERVATORIO COMUNALE PERMANENTE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

È istituito un Osservatorio per la Gestione degli impianti sportivi, organismo tecnico con funzioni di studio, monitoraggio, analisi e proposta in materia di gestione a supporto delle scelte degli organi decisionali.

L'Osservatorio è presieduto dal Sindaco o da suo delegato, il dirigente dell'ufficio sport, il dirigente dell'Ufficio Patrimonio, un rappresentante del Coni, i componenti della Commissione Consiliare Sport.

Potranno essere chiamati a partecipare ai lavori dell'osservatorio in relazione agli specifici temi trattati, soggetti esterni particolarmente qualificati.

L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno trimestrale o eccezionalmente qualora se ne ravvisi la necessità, e con l'ausilio degli altri uffici comunali ove necessario.

L'Osservatorio, inoltre, dà il proprio parere, non vincolante, in ordine ai parametri per la eventuale concessione di contributi economici che si intendano concedere al soggetto affidatario a sostegno dell'affidamento in concessione per la gestione, e dà il proprio parere, non vincolante, in ordine alle tariffe proposte dall'Ufficio Sport, dando parere consultivo obbligatorio ma non vincolante sui bandi ad evidenza pubblica ad emanarsi.

I pareri a rendersi ove non dati nel termine di giorni quaranta dalla data in cui perviene la richiesta si intendono positivi.

La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto a compensi di sorta né a gettone di presenza, ed è presieduto dal Sindaco o dal suo delegato che provvede alla convocazione nella sede del Comune e per esso della Commissione Sport ed in mancanza dal Presidente della Commissione Sport..

ART.7

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE

Qualora si intende provvedere all'affidamento in concessione per la gestione degli impianti ai soggetti indicati all'art. 4, viene pubblicato un avviso all'Albo pretorio e nel sito Internet del Comune per venti giorni consecutivi, nel quale sono indicati l'impianto da affidare e lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra le parti.

Per le Società Sportive, le Polisportive e le associazioni sportive dilettantistiche costituite secondo legge e idonee a garantire la corretta pratica delle attività agonistiche, ricreative e promozionali e destinatarie della gestione e dell'utilizzo degli impianti sportivi, si dovranno valutare i seguenti requisiti di base:

- 1 - Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;**
- 2 - Affiliazione alla FSN o EPS da almeno 24 mesi .**
- 3 - Aver svolto negli ultimi due anni attività agonistica federale categoria e di serie, debitamente certificata dal Comitato Territoriale della F.S.N. di appartenenza ottenuto risultati di rilievo (provinciale, regionale , nazionale, internazionale)**

4 – Atto Costitutivo e statuto della società sportiva o dell'associazione sportiva dilettantistica;

5 - per gli altri soggetti di cui all'art. 4 si dovrà valutare obbligatoriamente:

a. Certificato di iscrizione alla CCIAA;

b. Attestazione di regolarità di gestione rilasciato dalla P.A o da altro ente certificatore attestante la qualità dei servizi svolti e/o dell'organizzazione apprestata,

Per l'assegnazione in gestione di un Palazzetto dello sport, palestra comunale o di un impianto sportivo tipico, i punteggi da attribuire dovranno tener conto, oltre che della massima redditività possibile per il Comune, anche dei seguenti titoli di seguito elencati in ordine di importanza ai fini dell'attribuzione dei punteggi di gara:

1)- numero tesserati residenti nella provincia di Benevento nella media dei due anni precedenti documentato e certificato dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.)

2)- attività di serie e di categoria con relativa documentazione dei risultati agonistici conseguiti svolta almeno nei due anni precedenti la gara di affidamento, nel rispetto della scala dei valori; (attività provinciale, attività regionale, attività nazionale, attività internazionale, con un limite di 5 anni per la valutazione ed attribuzione dei punteggi);

3)- anzianità di affiliazione;

4)- anzianità di iscrizione nel Registro Nazionale affidato al CONI;

5)- certificato di qualità;

6)- titoli sportivi e benemerienze acquisite nel corso della storia della società;

7)- affidabilità economica documentata;

8)- presenza di dirigenti di livello nazionale;

9)- qualificazione degli istruttori e allenatori;

10)- esperienza di corretta gestione di impianti precedentemente effettuata continuativamente;

11)- sede legale e/o secondaria, da almeno 30 mesi, in Benevento;

Il Bando potrà individuare, ovviamente, anche altri titoli di partecipazione attribuendo il relativo punteggio.

Non potranno partecipare alla pubblica evidenza soggetti che abbiano situazioni debitorie in essere con l'Ente e DURC, o documento sostitutivo, non regolare al tempo della scadenza del termine di presentazione di offerte.

L'amministrazione potrà attribuire, in relazione a specifici impianti con affidamento in concessione per la gestione, punteggi preferenziali a consorzi e/o ATI di società di gestione e società sportive e di associazioni sportive che partecipano alla gara.

I partecipanti all'avviso pubblico, sia in forma singola che associata, devono fornire, in sede di presentazione delle domande per l'affidamento, le seguenti garanzie:

- a) pur tenendo conto delle esigenze sportive ed agonistiche del soggetto affidatario e/o concessionario, assicurare l'utilizzo dell'impianto in primo luogo alle società sportive che ne facciano a lei richiesta debitamente iscritte nel registro delle società sportive previa corresponsione della tariffa oraria concordata con l'Amministrazione;
- b) messa a disposizione, possibilmente, gratuita di massimo 18 giorni all'anno, con debito preavviso di almeno gg 30, per lo svolgimento di manifestazioni promosse dal Comune. In tali giorni gli oneri relativi alle utenze sono a carico del Concessionario e/o affidatario quale prezzo integrativo del canone dell'affidamento.
- c) utilizzo gratuito per le scuole nelle ore mattutine e se possibile nella prima fascia pomeridiana fino alle 16,00 relativamente alle palestre e palazzetti dello sport;
- d)- disponibilità ad accogliere istanze e progetti di inclusione sociale predisposti, organizzati, e/o gestiti dall'Amministrazione Comunale previa compensazione delle tariffe determinate ad uso giornaliero;
- e)- disponibilità ad accogliere atleti in condizioni disagiate e con reddito ISEE zero su segnalazione del settore servizi sociali del Comune previa corresponsione delle tariffe determinate per l'uso giornaliero/settimanale/mensile;

Il Comune, una volta individuato il soggetto gestore dell'impianto sportivo, stipula la relativa convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

L'affidatario, in relazione alla possibilità dell'utilizzo restante, espone la cartellonistica recante i giorni e gli orari settimanali in cui l'impianto è a disposizione delle società richiedenti indicando le relative tariffe agevolate concordate con il competente organo comunale. Le richieste e le relative autorizzazioni vanno presentate al Comune e rilasciate alla società affidataria.

Sono a carico dell'affidatario la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria in via essenziale, e le spese relative alla custodia, alla sorveglianza, alla pulizia dell'impianto, alla Tarsu, al consumo di energia elettrica ed al riscaldamento e di tutte le utenze utilizzate al funzionamento dell'impianto.

La manutenzione straordinaria va sempre verificata dall'Ufficio Tecnico del Comune, specificando che ne è esclusa, come onere a carico dell'affidatario, quella inerente le strutture primarie e cioè pilastri, tetto e travi.

Nelle more di attivazione delle procedure selettive rimangono in vigore i rapporti in essere sino alla naturale scadenza delle convenzioni già sottoscritte e prorogati i rapporti convenzionali in essere come stipulati con le condizioni ivi contenute ove scaduti restando

gli affidatari, a qualunque titolo, ragione o causa, nella custodia di quanto concesso fino al successivo subentro: tale proroga non può, comunque, essere inferiore a mesi sei ed eccedere i dodici mesi.

Il bando di gara dovrà tener conto degli oneri gestionali a carico dell'affidatario, in particolare quelli legati ai consumi energetici, nonché di tutto quanto stabilito nel presente regolamento.

Comunque il canone annuo non potrà essere inferiore al 5% degli incassi lordi, da corrisondersi in ratei trimestrali entro il 30 del primo mese del trimestre successivo, ridotto al 3% degli incassi lordi, da corrisondersi con le medesime modalità, quando tutti gli oneri gestionali comprensivi di quelli inerenti la conduzione ed il costo del personale, incidono in misura superiore al 50%, a meno che non vi sia offerte migliorative per il Comune in sede di gara.

Nel caso vi sia mancato pagamento del canone di concessione per più di un anno, dopo formale costituzione in mora, con assegnazione di termine a provvedere, il Comune potrà avviare le procedure per la risoluzione dell'affidamento in concessione.

Nelle convenzioni a stipularsi dovrà essere previsto inderogabilmente, con inserzione automatica della clausola in caso di omissione, per confliggenza con il presente regolamento, che su ogni ritardato pagamento in favore del Comune matureranno automaticamente e senza bisogno di costituzione in mora gli interessi al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, a titolo di sanzione e penale per il ritardo.

ART. 8

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Sarà cura del soggetto affidatario provvedere:

- a) stipula polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia o da istituto bancario a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione;
- b) stipula polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia o da istituto bancario a favore della concedente per tutti gli eventi dannosi che dovessero riguardare l'impianto pari al valore economico dello stesso;
- b) nomina di un responsabile sanitario che vanti una documentata esperienza nell'attuazione di procedure di pronto soccorso;
- c) nomina responsabile tecnico che deve anche nominare responsabile per la sicurezza e igiene sul lavoro;

ART. 9

RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione.

Il soggetto affidatario si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Il soggetto affidatario deve rifondere al Comune tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Sport, in dipendenza dell'uso improprio dell'impianto durante la concessione in gestione.

A tale scopo, all'atto della concessione, deve essere redatto, in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, apposito verbale di consistenza dei beni dati in affidamento.

Il legale rappresentante della Società sottoscrive, inoltre, apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto con rilascio di idonea polizza assicurativa a favore del Comune per gli stessi.

ART. 10

TIPICIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tenuto conto delle caratteristiche, gli impianti sportivi possono essere suddivisi in tre tipi:

1. Palestre scolastiche
2. Palazzetti dello sport
3. Impianti sportivi tipici

I tre tipi di impianti devono prevedere un tipo di utilizzo o di gestione specifico per ognuno.

1. PALESTRE SCOLASTICHE

La normativa vigente stabilisce che le palestre scolastiche e le relative aree di gioco, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10/1096 n.567, devono essere posti a disposizione dell'ente proprietario per le esigenze di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune.

Le ore residue disponibili dopo l'utilizzo da parte dell'istituzione scolastica vengono assegnate, sentiti i Dirigenti Scolastici, e dopo l'avvenuta messa in disponibilità della struttura in favore dell'Ente, previa procedura di evidenza pubblica semplificata almeno su albo pretorio a cura del Dirigente del settore, al fine di verificare le richieste, acquisito parere consultivo non vincolante reso da una Commissione consultiva ad hoc composta da:

- a. Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b. Rappresentante dell'USP – Ufficio Scolastico Provinciale
- c. Rappresentante del CONI.
- d. Tre componenti designati dalla Commissione Sport assicurando la presenza di un membro per l'opposizione.

che dopo una attenta valutazione delle richieste pervenute assegna le ore in relazione alla tipicità dell'impianto, alla serietà organizzativa e tecnica della società richiedente, dando la priorità a quelle che svolgono attività agonistica federale anche giovanile.

La partecipazione a detta commissione non darà diritto a gettone di presenza od ad altri benefit di sorta.

2. PALAZZETTI DELLO SPORT

Va preliminarmente effettuata l'individuazione delle discipline sportive praticabili nell'impianto.

Possono presentare domanda di gestione sia le Società sportive che, oltre a possedere i requisiti richiesti, praticano la disciplina sportiva individuata per l'impianto in oggetto sia gli altri soggetti di cui all'art. 4.

3. IMPIANTI SPORTIVI TIPICI

Detti impianti sono tipici per la specifica disciplina sportiva per la quale sono stati realizzati.

Possono presentare domanda di gestione soltanto le Società sportive e gli altri soggetti di cui all'art. 4 che, oltre a possedere i requisiti richiesti, praticano la disciplina sportiva individuata per l'impianto in oggetto.

ART. 11

MODALITA' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare l'impianto sportivo in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento.

L'impianto viene utilizzato in via prioritaria per le esigenze sportive della società affidataria la quale, a seguito di autorizzazione formale del Comune, nelle ore libere, in base alle richieste ricevute, assegna ad altra società l'uso orario della struttura previo pagamento di un tariffa nella misura stabilita e concordata con il comune. Il 30% dei relativi proventi, al netto dei costi di gestione, va versato al Comune proprietario della struttura entro il 10 del mese successivo all'incasso.

Il tempo massimo di utilizzo consentito dello spogliatoio dal momento di fine attività, per le operazioni di pulizia personale e di cambio abiti, è di trenta minuti.

L'accesso all'impianto dovrà avvenire in modo ordinato e senza ingombrare le vie di accesso che dovranno rimanere libere.

Per nessun motivo e in nessuna forma è consentito l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti da parte di terzi, senza autorizzazione della società affidataria e del comune.

Le domande di qualsiasi tipo di uso (continuativo o saltuario) degli impianti vanno inoltrate alla società affidataria ed all'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di più richieste relative ad uno stesso orario, la società affidataria darà priorità a società che svolgono attività agonistica.

L'affidatario espone un quadro dei giorni e degli orari settimanali in cui l'impianto è a disposizione delle società richiedenti.

ART. 12

MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

La manutenzione ordinaria e le spese relative alla custodia, alla sorveglianza, alla pulizia dell'impianto, al consumo di energia elettrica ed al riscaldamento sono a carico dell'affidatario.

L'affidatario deve nominare un responsabile tecnico per la gestione delle strutture e degli impianti, in particolare degli impianti elettrici, di illuminazione, di emergenze, degli impianti tecnici e di climatizzazione e, comunque, di tutti gli impianti tecnologici presenti, in ottemperanza ai relativi e specifici disposti di legge di riferimento.

Lo stesso deve predisporre un piano di valutazione rischi, nominare un responsabile della sicurezza, un piano di emergenza e di evacuazione, sempre ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 81 del 9 aprile 2008.

Il Comune deve rilasciare certificazioni di agibilità delle *strutture*.

Il Comune provvede a sue spese, esclusivamente in relazione alle palestre scolastiche, alle seguenti opere di manutenzione straordinaria:

- a) rifacimento o sostituzione infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti;
- b) effettuazioni di opere accessorie in edifici esistenti che comunque non comportino aumenti di volume e di superfici utili (quali ad es.: centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, intercapedini, canne fumarle esterne, recinzioni, sistemazioni esterne, etc.);
- c) demolizione e ricostruzione della struttura, spostamento o ricostruzione di tramezzi interni per creazione di servizi (ad es. realizzazione ed integrazione di bagni, cucine, etc.);
- d) realizzazione di rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
- e) interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell' energia;
- f) rifacimento di vespai, sostituzione di solai, costruzione di recinzioni;
- g) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili.

Gli impianti sono sottoposti anche a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione dell'Ufficio Sport del Comune, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'art. 6, e con l'eventuale supporto di tecnici comunali.

Il soggetto affidatario offre agli incaricati comunali addetti alla vigilanza e al controllo ogni forma di collaborazione, fornendo i chiarimenti necessari e [eventuale documentazione richiesta. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, il soggetto affidatario deve immediatamente uniformarsi alla decisione dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

ART. 13

INSTALLAZIONE ATTREZZATURE

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il soggetto affidatario o la società richiedente deve presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, deve provvedere a propria cura e spese alla fornitura, al montaggio e allo smontaggio delle medesime attrezzature ed alla pulizia delle aree concesse. Tutto questo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità

dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature devono svolgersi sotto il controllo del personale del Comune, od al fine di valutare eventuali danni arrecati a persone o cose derivanti da tali operazioni, dei quali la società richiedente è tenuta a rispondere.

ART. 14

SERVIZI ACCESSORI

Le concessioni dei servizi di bar, ristorazione ecc., non espressamente indicati nel presente regolamento, devono formare oggetto di apposito provvedimento da parte dell'organo comunale competente (Ufficio Commercio), senza che gli spazi ad occuparsi per tali attività possano andare a decremento della pratica sportiva.

Ogni impianto avrà la possibilità, a semplice richiesta, da evadere entro il termine di trenta giorni, di essere dotato a nome del concessionario e/o affidatario, e senza possibilità di sub concessione, di licenza speciale per attività di bar e ristorazione senza somministrazione di bevande alcoliche, nel rispetto delle normative igienico sanitarie di prevenzione sulla sicurezza.

ART. 15

MANCATA OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

La trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento o dei regolamenti interni ai singoli impianti, o delle disposizioni emanate in casi particolare dall'Ufficio Sport, comporteranno comunicazione riguardante la contestazione e successivo ravvedimento, in caso di comportamento continuativamente trasgressivo o in mancanza di eventuale motivazione l'affidatario sarà passibile di immediata sospensione o revoca della concessione.

Art. 16

CONTROLLO E RENDICONTO DI GESTIONE

Il Comune ha piena facoltà di ispezionare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari, del Sindaco, dei Consiglieri comunali e degli Assessori.

Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

A fini notiziari entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno sociale, il concessionario, nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune ed all'Osservatorio una relazione illustrativa sull'andamento dei risultati ottenuti nelle varie attività.

Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

ART. 17

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

L'amministrazione comunale può disporre la sospensione temporanea della concessione per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è inoltre prevista quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti.

Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune di Benevento al concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni anticipatamente versati per la gestione dell'impianto.

ART. 18

CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

E' prevista la revoca della concessione in caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel capitolato d'appalto o nella convenzione, nonché in caso di danni intenzionali o derivanti da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi.

In caso di revoca, resta fermo per il concessionario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni, mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse.

ART. 19

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

E' facoltà del concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso di almeno sei mesi. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine, qualora si verifichi l'indisponibilità

dell'impianto per causa di forza maggiore senza diritto ad indennità di sorta ad alcun titolo, ragione o specie.

ART. 20

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

Nei casi di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune può concedere la struttura resasi disponibile al soggetto in posizione utile nella graduatoria stilata a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 3.

ART. 21

RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'amministrazione comunale dell'intero complesso sportivo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi e inventariati.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

Solo il verbale di riconsegna senza alcuna riserva sarà titolo utile allo svincolo della polizza assicurativa a garanzia.

ART. 22

ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE

La disciplina del presente regolamento non si applica alla gestione dello Stadio Comunale *Ciro Vigorito* ed antistadio, in considerazione della sua particolare importanza e rilevanza sportiva, nonché alle sue peculiarità tecniche e gestionali, e sarà oggetto di specifico regolamento che dovrà essere approvato entro il 31.12.2015.

ART. 23

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per le concessioni di impianti interessati da lavori di migioria ed ampliamento o di ristrutturazione comunque comunicati all'amministrazione, documentalmente svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia pur in difetto di autorizzazione, a richiesta del concessionario entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,

ed a pena di decadenza, può essere comunque rideterminata la durata della concessione stessa previa verifica della conformità alla normativa vigente delle opere eseguite, e purchè ne sussistano anche i requisiti tanto di indifferibilità ed urgenza, tanto di utilità pubblica, parametrando la rideterminazione come da ultimo comma, ultimo cpv, di cui all'art. 3 che precede.

Il mancato esercizio di tal facoltà varrà quale rinuncia tacita ed automatica a tal diritto senza possibilità di rinuncia da parte dell'Ente alla decadenza operata.

Nel caso di lavori straordinari di adeguamento anche, ma non solo, imposti sulla base di normative nazionali e sportive, gli oneri economici dovranno essere verificati sulla base dei principi che precedono dal settore LL.PP. e quantizzati e valutati economicamente sulla base del prezziario opere pubbliche della Regione Campania secondo il tempo dell'esecuzione delle opere e con riduzione percentuale sulla base della media dei ribassi in sede nazionale, e potranno esser portati a scomputo del canone annuale e nei limiti dello stesso senza possibilità ad aver diritto a differenze di sorta in via transattiva e conciliativa.

Entro il termine di gg 30 dalla data di approvazione del presente regolamento dovrà essere costituito l'Osservatorio Sport, pena la sospensione della vigenza del presente regolamento fino al tempo della sua costituzione.

Tutto quanto realizzato nel corso dei nuovi rapporti convenzionali, ed ove previsto per quelli in essere, come lavori straordinari resta acquisito gratuitamente alla proprietà comunale senza diritto ad indennizzo di sorta, ad alcuna ragione o causa.

Ogni rapporto convenzionale anche all'esito di evidenza pubblica, ed a pena di nullità dello stesso, dovrà prevedere, in ogni caso oltre a tutti gli altri elementi di legge e desumibili dal presente regolamento, anche per inserzione automatica di clausola ove omessa, con inerente allegazione al contratto quale sua parte integrante, polizza fideiussoria in favore dell'Ente per tutto quanto incombe a carico del concessionario, nonché assicurazione per la responsabilità verso i terzi.

Il presente regolamento si intende modificato ed integrato automaticamente da qualsivoglia successivo intervento legislativo, senza che giammai lo stesso possa intendersi non applicabile

Allegato A

Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2)

a) Impianti di interesse cittadino con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intera città o anche ad ambito sovra territoriale:

1. Stadio comunale Ciro Vigorito
2. Piscina Capodimonte
3. Palazzetto M. Parente
4. Circolo Tennis Viale Atlantici
5. Circolo Tennis Via Salvemini
6. Antistadio
7. Stadio Comunale G. Meomartini
8. Stadio Comunale Pacevecchia
9. Stadio Comunale Via F. Compagna
10. Stadio Comunale Mellusi I
11. Pattinodromo Mellusi II
12. Palazzetto Paladua

b) Impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale:

13. Colonia Elioterapica
14. Bocciodromo Alba
15. Bocciodromo San Modesto
16. Bocciodromo Citta' di Benevento
17. Campo di Via Pietà
18. Impianto Sportivo Libertà (ex Cral)
19. Campo calcetto Capodimonte

c) Impianti scolastici:

Palestre scolastiche

20. IV Circolo – G. Re
21. III Circolo - S. Modesto I
22. III Circolo - S. Modesto II
23. Bosco Lucarelli n. I
24. Bosco Lucarelli n. II
25. Alfredo Amato
26. I Circolo - San Filippo
27. F. Torre
28. VI Circolo - Sant'Angelo a Sasso
29. VI Circolo - Capodimonte – Moscati
30. V Circolo – Silvio Pellico.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 23 LUG. 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 23 LUG. 2013

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti